

DELIBERA N. 216/11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

ALLA SOCIETÀ LA 9 S.P.A. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE LA 9 PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 BIS, COMMI 2, 3 E 4, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 23/11/DICAM - PROC. 2274/ZD, in data 23 marzo 2011 e notificato in data 5 aprile 2011, con il quale è stata contestata alla società LA 9 S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale LA 9, con sede in Padova alla via Venezia 57, nel corso della programmazione televisiva andata in onda i giorni 4, 12 e 24 agosto 2009 la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 bis, commi 2, 3 e 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, il programma televisivo Quizionario si caratterizza *"come un telequiz che premia il concorrente che individui per primo, in un dato periodo di tempo, la parola più lunga tra quelle componibili sulla base della combinazione di lettere che appare in video"*; nel corso del programma televisivo, in data 4 agosto 2009, dalle ore 12.00 circa alle ore 14.00 circa il/la conduttore/conduttrice ricevono le telefonate e invitano i telespettatori a chiamare i numeri a sovrapprezzo che compaiono sullo schermo in sovrapposizione – 899030390, chiama da cellulare 1 €Iva inclusa e 8944489 chiama da fisso 1 €Iva inclusa -; sullo schermo compaiono le scritte del tipo *"1.500 € per la parola più lunga"*, *"1.500 € bonus"*, *"500 € totali garantiti"*, *"componi la parola più lunga"*, *"forma la parola"* *"televendita vietato ai minori di 18 anni"*, nonché un super scorrevole con la dicitura *"Servizi di chiamata di massa offerto da Linkk S.r.l. Costo della chiamata 1,00 € IVA inclusa. Consulta il regolamento su www.quizionario.info. Tutti i premi verranno accreditati su una*

SHOPPING CARD o RICARICA TELEFONICA. Servizio clienti 199.31.80.11"; nel corso del programma televisivo, in data 12 agosto 2009, dalle ore 12,00 circa alle ore 13.00 circa il conduttore riceve le telefonate e invita i telespettatori a chiamare i numeri a sovrapprezzo che compaiono sullo schermo in sovrimpressione –899580580, chiama da cellulare 1 €Iva inclusa e 8944489 chiama da fisso 1 €Iva inclusa - le scritte del tipo "800 € solo per questa busta", "1.000 € bonus", "componi la parola più lunga", "televendita vietato ai minori di 18 anni", nonché un super scorrevole con la dicitura "Servizi di chiamata di massa offerto da Linkk S.r.l. Costo della chiamata 1,00 € IVA inclusa. Consulta il regolamento su www.quizionario.info. Tutti i premi verranno accreditati su una SHOPPING CARD o RICARICA TELEFONICA. Servizio clienti 199.31.80.11. televendita di LOGHI E SUONERIE. La chiamata non assicura l'accesso alla diretta ma assicura l'acquisto di una suoneria per ogni chiamata effettuata e se sarai fortunato potrai vincere una Shopping card"; nel corso del programma televisivo, in data 24 agosto 2009, dalle ore 23,00 circa alle ore circa conduttrice riceve le telefonate e invita i telespettatori a chiamare i numeri a sovrapprezzo che compaiono sullo schermo in sovrimpressione –899030390 e 899199200, chiama da cellulare 1 €Iva inclusa e 8944489 chiama da fisso 1 €Iva inclusa - le scritte del tipo "2.000 totali garantiti", "1.000 € per la parola più lunga", "1.000 € bonus", "trova le tre marche di auto", "componi la parola più lunga", "trova la differenza", "televendita vietato ai minori di 18 anni", nonché un super scorrevole con la dicitura "Servizi di chiamata di massa offerto da Linkk S.r.l. Costo della chiamata 1,00 € IVA inclusa. Consulta il regolamento su www.quizionario.info. Tutti i premi verranno accreditati su una SHOPPING CARD o RICARICA TELEFONICA. Servizio clienti 199.31.80.11. televendita di LOGHI E SUONERIE. La chiamata non assicura l'accesso alla diretta ma assicura l'acquisto di una suoneria per ogni chiamata effettuata e se sarai fortunato potrai vincere una Shopping card";

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha prodotto alcuna memoria difensiva nei termini assegnati, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che nel corso della offerta al pubblico Quizionario trasmessa sull'emittente televisiva LA 9 i prodotti cui si riferisce la televendita non sono descritti in maniera chiara e precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi, né soccorrono immagini televisive degli stessi atte a rappresentarli fedelmente ed integralmente con riguardo alle loro caratteristiche, ai sensi dell'art. 5bis, comma 2, delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che nel corso del predetto programma televisivo, non si riscontra alcun riferimento chiaro e completo in ordine agli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche, ai sensi dell'art. 5bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, dalla documentazione versata in atti, non risulta che la società LA 9 S.p.A. abbia accertato, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell'attività di vendita – Linkk S.r.l. - fosse in possesso dei requisiti prescritti dal d.lgs. 114/98 per l'esercizio della vendita al dettaglio di loghi e di suonerie, ai sensi dell' art. 5bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società La 9 S.p.a., esercente l'emittente televisiva locale La 9 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 bis, commi 2, 3 e 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva andata in onda i giorni 4, 12 e 24 agosto 2009 sopra menzionata oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella descrizione non chiara e precisa, nel corso della offerta al pubblico, dei prodotti cui si riferisce la televendita nei loro elementi quantitativi e qualitativi con particolare riguardo alle loro caratteristiche, nella mancanza di riferimenti chiari e completi agli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche e, infine, nel mancato accertamento da parte della società LA 9 S.p.A., prima dalla messa in onda della televendita, del possesso dei requisiti prescritti dal d.lgs. 114/98 per l'esercizio della vendita al dettaglio di loghi e di suonerie da parte del titolare dell'attività di vendita – Linkk S.r.l. - ;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00), corrispondente alla sanzione per la singola violazione di euro 1033,00 (milletrentatre/00), pari al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 3) nelle giornate di programmazione televisiva 4, 12 e 24 agosto 2009 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 bis, commi 2, 3 e 4, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società LA 9 S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale LA 9, con sede in Padova alla via Venezia 57, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 216/11/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 216/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 13 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola